



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE

via degli Olivetani, 9 - 20123 Milano
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390
e.mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone .it

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ATTI
SITO WEB

Circ. n. 5

Milano, 27/09/2017

Oggetto: Comunicazioni alle famiglie ed informazione con riferimento al Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 recante " Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Gentili famiglie

E' ormai noto che è stato di recente convertito in legge il decreto n. 73 del 7/6/2017, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", che prevede, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, l'obbligatorietà di dieci vaccinazioni (nove per i nati prima del 2017). Il decreto, come approvato dal Parlamento in via definitiva il 28 luglio, estende, precisamente, il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci. La norma prevede pertanto un intervento deciso in merito all'obbligatorietà delle vaccinazioni con il dichiarato obiettivo di contribuire, in maniera omogenea, su tutto il territorio nazionale, a diffondere una cultura della prevenzione basata essenzialmente sull'attuazione delle buone pratiche. Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono le seguenti:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella

DISPOSIZIONI DELLA NORMA PER BAMBINI E RAGAZZI DA 6 A 16 ANNI

Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018

La norma stabilisce che le famiglie sono tenute a produrre la documentazione prevista che deve pervenire alle scuole nei tempi di seguito elencati:

entro il 11 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell'infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo:

- per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione;
- per l'omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre ...), e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; in particolare, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica;
- coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL;

entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione deve essere consegnata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola. In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l'ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedono a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

SANZIONI PREVISTE PER LE FAMIGLIE

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

MODULISTICA ED ADEMPIMENTI DEI GENITORI

Si allega alla presente comunicazione il modello di autocertificazione che può essere utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi. Nel caso di più figli, dovrà essere prodotta, ovviamente, una dichiarazione per ciascuno di essi. La documentazione (autocertificazione o certificato) dovrà essere consegnata entro il 31/10/2017, in busta chiusa presso la segreteria alunni o trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale segreteria@convittolongone.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenzo Alviggi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n. 39/93